

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 25 novembre 2022, n. 407

**ID AIA 2553 - Biwindsrl - Attività IPPC 5.3-5.4 - Servizio di gestione dell'impianto complesso RSU costituito da centro di selezione rifiuti, linea di biostabilizzazione, linea di compostaggio ed annessa discarica di servizio/soccorso - bacino FG/5 - Deliceto (Fg); Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC 5.3 e 5.4)- D.D. n. 151 del 03/05/2022 - Modifica non sostanziale AIA ai sensi art.29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi.**

#### **La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA/RIR**

**VISTA** la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

**VISTO** l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 1974 del 07/12/2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 1424 dell'01/09/2021, avente ad oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale", con cui è stata disposta l'ulteriore proroga sino al 30.09.2021 gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento in scadenza;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021, avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione ad interim della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

**VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 4/11/2021 con cui sono state conferite "le funzioni di direzione ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA- della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche" con "decorrenza dei suddetti incarichi dalla data di adozione del presente provvedimento, sino alla data della conclusione del procedimento di assegnazione dei nuovi incarichi di titolarità delle nuove strutture dirigenziali di Servizio";

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56 "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";

**VISTA** la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 1° febbraio 2022, n. 17 con cui, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56, si provvedeva alla ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale in scadenza al 31 gennaio 2022, fino al 28 febbraio 2022;

**VISTA** la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 4/03/2022 n. 9 "Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22." con la quale è stata nominata Dirigente ad interim del Servizio AIA RIR con decorrenza dal 1 marzo 2022 l'ing. Luigia Brizzi;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 75 del 10/03/2022 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti".

**Visti inoltre:**

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la DGR n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali e s.m.i.";
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.";
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 e s.m.i. "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il D. lgs n.36/2003 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti";
- il D.M. n. 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- la DGR n. 36 del 12/01/2018 recante "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al I Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3";
- il DCR n. 68 del 14/12/2021 di approvazione del "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato e della proposta di piano delle bonifiche delle aree inquinate".

**Vista** la relazione del Servizio, espletata dal funzionario ing. Michela Inversi in qualità di Responsabile del Procedimento e così formulata.

**RELAZIONE DEL SERVIZIO**

Con nota prot. 825/MB del 4 agosto 2022, acquisita al prot. regionale n. 9806 dell'8/08/2022, la società Biwind s.r.l., gestore dell'impianto complesso di trattamento (compostaggio e biostabilizzazione) e smaltimento RSU, di Deliceto, inoltrava alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, oltre che ad AGER Puglia ed alla Provincia di Foggia, la comunicazione di modifica per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale da parte dell'Autorità competente.

La comunicazione di modifica riguardava la variazione dell'autorizzazione relativamente al par. 8.5 dell'allegato A (Rifiuti con relativi codici CER ed operazioni di trattamento autorizzate), punto e (Discarica di servizio rifiuti in ingresso) con:

- a) aggiunta dei rifiuti da esumazione nella descrizione del CER 200203 relativa alla parte non biodegradabile dei rifiuti da estumulazione;
- b) inserimento di un ulteriore codice (191212) relativo al sopravaglio prodotto dagli impianti di trattamento meccanico/biologico dei rifiuti urbani indifferenziati.

L'impianto complesso di trattamento (compostaggio e biostabilizzazione) e smaltimento RSU di Deliceto, si compone attualmente di:

- impianto di trattamento meccanico-biologico di rifiuti indifferenziati non pericolosi per la biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato e la produzione di Frazione Secca Combustibile (FSC) da avviare presso altro impianto all'attività di produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS);

- impianto di compostaggio della FORSU e dei residui ligneo-cellulosici per la produzione di Ammendante Compostato Misto disciplinato dal D.lgs.75/2010 e s.m.i. (attività non IPPC ma tecnicamente connessa);
- discarica di servizio composta da primo lotto e secondo lotto di discarica di completamento e relativi sopralti che risulta esaurita e per la quale sono stati completati i lavori di copertura definitiva ed è stata avviata la gestione post-operativa con Determina n.343 del 12/10/2022;
- discarica di servizio composta da nuovo bacino di discarica in fase di gestione operativa;
- discarica primo lotto funzionale ex ATO FG5 esaurita e per la quale è stata realizzata la copertura definitiva a seguito di progetto approvato dalla Provincia di Foggia e per la quale la stessa provincia ha comunicato l'esito positivo della verifica ai sensi dell'art.12 commi 2 e 3 del D.lgs.36/2003 e con Determina n.343 del 12/10/2022 avviata la gestione post-operativa;
- impianto di recupero del biogas per la produzione di energia elettrica a servizio delle discariche esistenti (attività non IPPC ma tecnicamente connessa).

Unitamente all'istanza formulata ai sensi dell'art. 29 – *nonies* del d.lgs. 152/06 e s.m.i, il gestore allegava la lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con successiva nota prot. 1177/MB del 25 novembre 2022, acquisita al prot. regionale n. 14575 del 25.11.2022, la società Biwind s.r.l., gestore dell'impianto complesso di trattamento (compostaggio e biostabilizzazione) e smaltimento RSU, di Deliceto, inoltrava alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, oltre che ad AGER Puglia ed alla Provincia di Foggia, una richiesta di aggiornamento alla precedente istanza di modifica ovvero chiedeva di considerare un incremento da 1.000 a 2.500/5.000 tonnellate di conferimenti per la riesecuzione delle verifiche di conformità del codice EER 191212. Altresì specificava che tali rifiuti (codice EER 191212) sono prodotti dagli impianti pubblici di TMB o di produzione di CSS.

#### **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

- Con nota prot. 825/MB del 4 agosto 2022, acquisita al prot. regionale n. 9806 dell'8/08/2022, il gestore Biwind srl inviava la comunicazione di modifica per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Con nota prot. n. 11242 del 08/09/2022 il Servizio AIA/RIR invitava il gestore alla regolarizzazione dell'istanza per assenza del pagamento della tariffa istruttoria AIA prevista dalla DGR n. 36/2018;
- Con nota prot. n. 1006 / MB del 6 ottobre 2022, acquisita al prot.12595 del 11/10/2022, il gestore Biwind srl trasmetteva la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
- Con nota prot. n. 13012 del 19/10/2022 del Servizio AIA/RIR veniva avviato il procedimento in oggetto e convocata la conferenza di servizi asincrona al fine di acquisire i seguenti pareri:
  - del Servizio VIA/VinCA sulla valutazione endoprocedimentale dei profili di compatibilità ambientale con riferimento alla Lista di controllo per la valutazione preliminare art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presentata dal gestore;
  - di ARPA Puglia su eventuali prescrizioni per il monitoraggio e controllo;
  - di AGER Puglia sulle circostanze "speciali" che impediscano in via temporanea il trattamento "ordinario" dei rifiuti (ovvero la produzione del CSS) in considerazione delle competenze ascritte a codesta Agenzia in materia di gestione dei flussi dei rifiuti;
  - del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica su eventuali condizioni di conferimento in discarica dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani;
- Con nota prot. n. 9780 del 10/10/2022, acquisita al prot.12735 del 14/10/2022, AGER specificava, con riferimento all'oggetto dell'istanza, *"La istanza è stata sollecitata dall'AGER in quanto il contratto di concessione sottoscritto con gli impianti di produzione di CSS all'art. 9, nel qualificare la gestione dell'impianto come servizio pubblico essenziale che per nessuna ragione potrà essere sospesa o abbandonata , prescrive che " in caso di forza maggiore e/o circostanze speciali e/o a cause non imputabili al soggetto gestore che impediscano in via temporanea il trattamento dei rifiuti, il soggetto gestore è tenuto a comunicare ai Comuni ed ad ogni altro ente conferente le modalità ed i luoghi alternativi di smaltimento previo assenso del Commissario delegato o del soggetto subentrante ( AGER )". Orbene nel caso in cui si è verificato tale*

*circostanza il gestore dell'impianto di produzione di CSS ha lamentato una assoluta carenza di disponibilità degli impianti di smaltimento. Tale situazione ha determinato gravissime criticità nella gestione del ciclo del rifiuto indifferenziato con ripercussioni sull'ordinario esercizio dell'attività degli impianti di biostabilizzazione e conseguentemente sui servizi di raccolta rifiuti. Quindi al fine di scongiurare eventuali gravissimi disservizi si è sollecitato il gestore dell'impianto di smaltimento in concessione a formulare istanza per consentire il conferimento della detta frazione merceologica di rifiuto. Si evidenzia altresì che fattispecie prevista dal citato articolo 9 del contratto di concessione stipulato inter partes deve ritenersi eccezionale rispetto alla ordinaria attività di trattamento prevista dal Piano Regionale dei Rifiuti Urbani e funzionale a scongiurare gravissime criticità nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio che potrebbero determinare eventuali emergenze igienico sanitarie”;*

- Con nota prot. n. 0108418 del 26/10/2022, acquisita al prot. 13394 del 26/10/2022, la ASL di Foggia esprimeva parere favorevole a condizione che *“per il sopravaglio prodotto dal TMB ci si attenga “alla decisione di esecuzione” 2018/1147/2018 ai sensi della direttiva 2010/75/UE e che siano attuati, da parte del Gestore, autocontrolli periodici (quantomeno mensili) degli FSC circa – l’umidità in riferimento alla norma UNI EN 14346:2007, - il potere calorifero ed i parametri cloro e mercurio secondo la norma UNI CEN/TS 15414:2010”;*
- Con nota prot. n. 74276- 32 del 31/10/2022, acquisita al prot. 13850 del 31/10/2022, ARPA Puglia esprimeva *“ parere favorevole con la prescrizione che il conferimento dei rifiuti di cui ai codici EER di implemento 200203 e 191212 siano sottoposti sempre ad ulteriore regolare processo di trattamento attraverso le linee di biostabilizzazione e di selezione meccanica presso l’impianto ricevente in accettazione;*
- Con nota prot. n. 10938 del 16/11/2022, acquisita al prot.14249 del 16/11/2022, AGER precisava che le *“circostanze “speciali” che impediscano il trattamento “ordinario” in via temporanea sono riconducibili all’assoluta mancanza di disponibilità di capacità di trattamento di impianti di valorizzazione energetica cui conferire il CSS. Tali circostanze devono essere comprovate dal soggetto gestore cui spetta contrattualmente l’onere di individuare i termovalorizzatori cui destinare il CSS prodotto. Alla luce di quanto innanzi esposto nulla osta, ove ricorrano i presupposti prescritti dalla normativa vigente, al riconoscimento della modifica richiesta”;*
- Con Determinazione Dirigenziale n. 392 del 17/11/2022 il Servizio VIA/VincA determinava di *“ritenere la proposta di modifica del codice CER 20023 già autorizzato, e l’introduzione del nuovo codice CER 191212, così come descritte nella documentazione acquisita agli atti del procedimento ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. “Lista di controllo” (quest’ultima allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante), presentata dal gestore BiWind S.r.l., non sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali” e per effetto di “non assoggettare la modifica progettuale proposta dal gestore BiWind S.r.l., in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., ad alcuna procedura di valutazione ambientale (Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA), di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. li.”;*
- con nota prot. 0012850 del 25/11/2022, acquisita al prot. n. 14573 del 25.11.2022 (che sostituisce il precedente parere prot. n. 0012406 del 17/11/2022) il Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche riteneva che *“il ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti aventi “EER 191212 – FSC prodotta dagli impianti di TMB” possa essere autorizzato da AGER esclusivamente al fine di scongiurare gravissime criticità nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio che potrebbero determinare emergenze igienico sanitarie e ambientali. Si ritiene inoltre che, al fine di non determinare il precoce esaurimento delle volumetrie disponibili presso il sito di discarica di Deliceto - unico sito di discarica pubblico in concessione ad oggi in esercizio - inficiando quindi le stime e le previsioni del Piano vigente e della attuativa DGR 2251/20211, il quantitativo massimo di rifiuti aventi “EER 191212 – FSC prodotta dagli impianti di TMB” conferibili in discarica non possa superare il 15 % del quantitativo annuo previsto dalla citata DGR (ovvero gli 12.000 t/anno) poiché maggiori conferimenti determinerebbero la necessità di rimodulare la citata DGR e le previsioni di Piano”;*
- con successiva nota prot. 1177/MB del 25 novembre 2022, acquisita al prot. regionale n. 14575 del 25.11.2022, la società Biwind s.r.l., gestore dell'impianto complesso di trattamento (compostaggio e biostabilizzazione) e smaltimento RSU, di Deliceto, inoltrava alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, oltre che ad AGER Puglia ed

alla Provincia di Foggia, una richiesta di aggiornamento alla precedente istanza di modifica.

- In riferimento ai pareri favorevoli con prescrizioni resi da ARPA Puglia e ASL Foggia si rappresenta quanto di seguito:

- la prescrizione di ARPA Puglia – DAP Foggia di sottoporre a trattamento i rifiuti oggetto di modifica non è applicabile in quanto il codice EER 200203 non è tra quelli inseriti in Tabella 2 del D.lgs.36/2003 e s.m.i. tra i rifiuti non ammessi in discarica e allo stato attuale viene già conferito in discarica senza pretrattamento nel rispetto del DPR 254/2003. Mentre il codice EER 191212 proviene da trattamento meccanico biologico svolto in altro impianto;
- la prescrizione di ASL Foggia con riferimento al codice EER 191212 risulta già ottemperata presso gli impianti di provenienza, inoltre preliminarmente allo smaltimento in discarica tale frazione dovrà essere caratterizzato secondo le disposizioni del d.lgs. n. 36/2003 e s.m.i. e della D.D. MITE n. 47/2021.

## BREVE DESCRIZIONE DELLA MODIFICA

---

Il Gestore propone la modifica della descrizione di un codice EER 200203 e l’inserimento di un nuovo codice EER 191212 da avviare ad operazioni di smaltimento nella discarica di servizio; in particolare :

- modifica del par. 8.5 dell’allegato A della D.D. 151/2022 (Rifiuti con relativi codici CER ed operazioni di trattamento autorizzate), punto e (Discarica di servizio rifiuti in ingresso), nella parte descrittiva dei codici EER relativi ai rifiuti conferibili alla discarica di servizio (EER 200203), con l’inserimento di un ulteriore codice (EER191212) da conferire nella discarica servizio.

La prima proposta di modifica, ovvero la modifica della descrizione del codice EER 200203 relativa alla parte non biodegradabile dei rifiuti da estumulazione, ha il fine di poter soddisfare le esigenze dei Comuni che conferiscono presso l’impianto di Deliceto; infatti, così come autorizzato, allo stato è possibile conferire soltanto i rifiuti da estumulazione, non anche quelli da esumazione. Tale circostanza comporta un notevole disservizio in quanto i rifiuti (cimiteriali) devono essere raccolti e stoccati separatamente, mentre possono essere conferiti soltanto quelli da estumulazione. I rifiuti da estumulazione e da esumazione sono disciplinati in maniera del tutto analoga dal DPR 254/2003 ed hanno le medesime caratteristiche chimico/fisiche con la sola differenza di essere prodotti dal recupero della salma in terra anziché in loculo; rientrano appieno nella definizione del TUA (altri rifiuti non biodegradabili).

La seconda proposta di modifica, riguarda l’inserimento del codice EER 191212 relativo ai sopravagli prodotti dagli impianti di trattamento meccanico/biologico dei rifiuti urbani indifferenziati, nell’elenco dei rifiuti da avviare ad operazioni di smaltimento nella discarica di servizio. Altresì con successiva nota del 25 novembre 2022 il gestore specificava che tali rifiuti (codice EER 191212) sono prodotti dagli impianti pubblici di TMB o di produzione di CSS.

## VALUTAZIONI IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL’INTERVENTO

---

Premesso che:

- Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all’art.29-*nonies* comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che “Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle

modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA;

- la L.r. n. 24 del 20 agosto 2012 e s.m.i. recante "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali" ed in particolare le funzioni di AGER Puglia di cui all'art. 9 della richiamata legge;
- l'art. 179 commi 1, 2 e 3 "Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti" del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo cui:
  1. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia
    - a) prevenzione;
    - b) preparazione per il riutilizzo;
    - c) riciclaggio;
    - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
    - e) smaltimento.
  2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.
  3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.
- l'art. 5 "Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica" del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 comma 4-bis che recita "A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonché un elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Le Regioni modificano tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire che, al più tardi per il giorno 31 dicembre 2029, i medesimi siano adeguati ai sopra citati divieti di smaltimento";

La modifica proposta dal Gestore può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:

- non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- non comporta aumento della potenzialità autorizzata, né l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
- le fasi del ciclo produttivo rimangono invariate;
- non sono previste modifiche dello scenario emissivo (in termini di nuovi punti di emissione in atmosfera e scarichi idrici, nuovi inquinanti e incrementi di portata e flussi di massa), rispetto a quello già autorizzato;
- non è soggetta a VIA (Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA), di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. li.";
- non comporta l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
- non sono introdotte nuove attività di smaltimento/recupero (D o R);
- non sono previsti aumenti di volumetria dei rifiuti conferibili e/o delle superfici di conferimento e/o dei profili altimetrici già autorizzati.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con l'inserimento delle nuove prescrizioni al paragrafo 8 "Gestione

rifiuti” dell'allegato A della Determinazione Dirigenziale n. 151/2022, come di seguito elencate:

1) paragrafo 8.5 la tabella e) è sostituita dalla seguente tabella:

<b>e) Discarica di servizio rifiuti in ingresso CER in ingresso</b>		
<b>EER in ingresso</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Operazioni autorizzate (allegati B e C parte IV D.lgs.152/06)</b>
190501	Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost (sovvalli dall'impianto di compostaggio dell'installazione)	D1
190501	Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost (sottovaglio biostabilizzato)	
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11: sopravaglio prodotto dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti.	
200203	Altri rifiuti non biodegradabili (parte non biodegradabile dei rifiuti da estumulazione ed esumazione)	

2) il paragrafo 8.6.7 “Prescrizioni sul conferimento dei rifiuti in discarica” è integrato con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- il rifiuto con codice EER 191212 (FSC) derivante dal ciclo di trattamento meccanico biologico regionale e conferito dai Gestori degli impianti di produzione di CSS potrà essere conferito nella discarica di servizio in conformità alle indicazioni di cui al parere del Servizio ciclo dei rifiuti e Bonifiche nota prot. n. 0012850 del 25/11/2022;
- il rifiuto codice EER 191212 (FSC) conferibile in discarica non deve superare il quantitativo annuo pari a 12.000 t;
- il rifiuto sarà ammesso per lotti di massimo 5.000 m<sup>3</sup> e caratterizzato secondo le disposizioni del d.lgs. n. 36/2003 e smi e della D.D. MITE n. 47/2021;
- il rifiuto codice EER 191212 (FSC) potrà essere conferito in discarica entro il 2030 attese le previsioni dell'art. 5 del d.lgs. 36/2003 e smi.

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente del Servizio per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

Si conferma che lo schema di provvedimento, sotto il profilo tecnico e prescrittivo, ha una formulazione coerente con gli analoghi provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale ordinariamente adottati dal Servizio.

FUNZIONARIO PO  
Ing. Daniela BATTISTA

FUNZIONARIO PO  
Ing. Michela INVERSI

#### **La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA/RIR**

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta, in considerazione della natura dei provvedimenti/pareri sopra indicati, resi dagli Enti intervenuti.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in

tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

**di prendere atto delle seguenti modifiche comunicate dal gestore Biwind srl e di qualificarle non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e della DGR 648/2011:**

1. modifica della descrizione del codice EER 200203 e inserimento di un nuovo codice EER 191212 da avviare ad operazioni di smaltimento nella discarica di servizio di cui al par. 8.5 dell'allegato A della D.D. 151/2022 (Rifiuti con relativi codici CER ed operazioni di trattamento autorizzate), punto e (Discarica di servizio rifiuti in ingresso)

**di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determina Dirigenziale n. 151 del 03/05/2022 con l'inserimento delle seguenti modifiche:**

- 1) paragrafo 8.5 la tabella e) è sostituita dalla seguente tabella:

<b>e) Discarica di servizio rifiuti in ingresso CER in ingresso</b>		
<b>EER in ingresso</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Operazioni autorizzate (allegati B e C parte IV D.lgs.152/06)</b>
190501	Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost (sovvalli dall'impianto di compostaggio dell'installazione)	D1
190501	Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost (sottovaglio biostabilizzato)	
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11: sopravaglio prodotto dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti	
200203	Altri rifiuti non biodegradabili (parte non biodegradabile dei rifiuti da estumulazione ed esumazione)	

- 2) il paragrafo 8.6.7 "Prescrizioni sul conferimento dei rifiuti in discarica" è integrato con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- il rifiuto con codice EER 191212 (FSC) derivante dal ciclo di trattamento meccanico biologico regionale e conferito dai Gestori degli impianti di produzione di CSS potrà essere conferito nella discarica di servizio in conformità alle indicazioni di cui al parere del Servizio ciclo dei rifiuti e Bonifiche nota prot. n. 0012850 del 25/11/2022;
- il rifiuto codice EER 191212 (FSC) conferibile in discarica non deve superare il quantitativo annuo pari a 12.000 t;
- il rifiuto sarà ammesso per lotti di massimo 5.000 m<sup>3</sup> e caratterizzato secondo le disposizioni del d.lgs. n. 36/2003 e smi e della D.D. MITE n. 47/2021;



- il rifiuto codice EER 191212 (FSC) potrà essere conferito in discarica entro il 2030 attese le previsioni dell'art. 5 del d.lgs. 36/2003 e smi.

**di stabilire che:**

1. l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
2. ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 672/2016 eventuali modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo derivanti dalla presente modifica dovranno essere comunicate ad ARPA Puglia DAP Foggia entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, per l'approvazione di ARPA e successiva presa d'atto da parte dell'Autorità Competente;
3. il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determinazione Dirigenziale n. 151 del 03/05/2022, non in contrasto con il presente provvedimento;
4. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
5. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGR 648 del 05/04/2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*" e s.m.i.";
6. il presente provvedimento:
  - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
  - fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale.
  - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
  - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo;
  - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;

**di precisare** che, tenuto conto che il presente è un aggiornamento per modifica, il termine di validità dell'Autorizzazione resta quello fissato dalla originaria Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con Determina Dirigenziale n. 151 del 03/05/2022 e successive modifiche ed integrazioni;

**di prendere** atto che il Gestore con nota prot. n.1006/MB del 6/10/2022, acquisita al prot. 12595 dell'11/10/2022 ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria, determinata ai sensi della DGR n. 36 del 12.01.2018;

**di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

**di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, al Gestore "**Biwind Srl**" a mezzo posta elettronica certificata [biwind@pec.it](mailto:biwind@pec.it);

**di trasmettere** il presente provvedimento alla Provincia di Foggia, al Comune di Deliceto, al Dipartimento di prevenzione ASL Foggia, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di Foggia, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, al Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana.

Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei

cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., viene emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., e firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 15 facciate;
- b) è pubblicato all'Albo Telematico del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
- d) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA/RIR

**Ing. Luigia BRIZZI**

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

La Funzionaria PO AIA

**ing. Michela Inversi**